



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 108 DEL 08-09-2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA – PALERMO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. SCARLATA LUIGI

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di Settembre, alle ore 13:25 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	PLUMERI ALESSANDRO	SINDACO	P
2	TERRITO CONCETTA	ASSESSORE	P
3	GUARINO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
4	TRAMONTANA GIUSEPPE	ASSESSORE	P
5	MENDOLA ROSSELLA	VICE SINDACO	P

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Presiede il Sig. ALESSANDRO PLUMERI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA III - AREA TECNICA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
N. 111 DEL 08-09-2015**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER
RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE INNANZI AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA – PALERMO AVVERSO IL
RICORSO PROMOSSO DAL SIG. SCARLATA LUIGI**

**IL SINDACO / L'ASSESSORE
PLUMERI ALESSANDRO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.111 DEL 08-09-2015

PREDISPOSTA DALL' AREA TECNICA AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA – PALERMO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. SCARLATA LUIGI

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

PREMESSO CHE:

- il sig. Scarlata Luigi ha presentato ricorso ex art. 31 C.P.A. al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo, contro il Comune di Villalba, notificato a mezzo PEC in data 15.05.2015 ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 1876 di pari data, per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza, inoltrata al Comune di Villalba in data 24 febbraio 2015 con la quale il ricorrente ha chiesto all'Amministrazione comunale di esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare il manufatto, oramai acquisito al patrimonio del Comune, sito nella vecchia zona del cimitero comunale, realizzata in origine dalla sig.ra Lumia Maria Nunzia;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 16 dicembre 2014 è stata deliberata la definizione del contenzioso pendente innanzi il TAR Sicilia - Palermo tra il il Comune di Villalba e la Sig.ra Lumia Maria Nunzia, richiamando nelle premesse il parere di merito favorevole espresso dal legale di fiducia del Comune avv. Agrifoglio che concludeva con una pluralità di considerazioni che qui si riassumono:

a) i motivi a base della ordinanza di demolizione di carattere edilizio – urbanistico verrebbero superati per la rinuncia ad ogni diritto della Sig.ra Lumia Maria Nunzia sia sul suolo cimiteriale che sul manufatto realizzato, il quale verrebbe a ricadere interamente su area di proprietà dell'Ente;

b) i motivi di ordine igienico – sanitario e di decoro, risultano superati in considerazione al fatto che la limitrofa tomba Scarlata presenta caratteristiche igienico-sanitarie e statiche, tali da non consentire, allo stato attuale, l'inumazione di feretri;

c) l'alea correlata ad ogni procedimento contenzioso;

d) la proposta risulta conveniente sotto il profilo economico per il comune di Villalba, in quanto, lo stesso, a fronte della concessione in uso novanta novennale di tre loculi cimiteriali, acquisirebbe il suolo cimiteriale ed il manufatto realizzato su di esso che, sebbene necessitante ancora di opere di finitura, ha, in ogni caso, un valore di mercato

ben superiore a quello dei tre loculi concessi;

CONSIDERATO:

- che con la citata deliberazione G.C. n. 107/2014 la Sig.ra Lumia ha rinunciato ad ogni posizione attiva sulla costruzione realizzata in forza della c.e. n. 11 del 17.7.1998 ed il Comune ha acquistato pieno diritto di proprietà anche sul manufatto già realizzato;
- che, come chiarito dal Prof. Avv. Sergio Agrifoglio, nel parere reso in data 4.12.2014 “traslate le opere realizzate al Comune” le stesse ricadono ormai “interamente sul terreno del Comune di Villalba”, venendo meno “ogni discussione sulla circostanza che la costruzione realizzata avrebbe o meno invaso il terreno di proprietà del Comune”;
- che, pertanto, non si comprende quali ulteriori poteri “repressivi e sanzionatori” dovrebbe esercitare il Comune di Villalba se ormai il manufatto è definitivamente acquisito al patrimonio comunale, per le ragioni sopra meglio esposte, in forza della deliberazione G.C. n. 107/2014;
- che, peraltro, appare evidente come l’ordine di demolizione sia rivolto sempre (ed unicamente) ai privati, al fine di evitare l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale;
- che, una volta acquisita la proprietà dell’area al patrimonio comunale non si comprende come si potrebbe ordinare alla Sig.ra Lumia, che ne ha ormai perso la disponibilità, la demolizione del manufatto;
- che, infatti, l’intera vicenda è integralmente regolata dalla deliberazione di G.C. n. 107/2014, non impugnata, in forza della quale il Comune ha ritenuto conveniente acquisire l’immobile e non demolirlo, definendo la vicenda contenziosa insorta con la ditta Lumia;
- che, pertanto, la deliberazione G.C. n. 107/2014 supera tutti i precedenti provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti della ditta Lumia, ridefinendo integralmente l’intero assetto degli interessi coinvolti;
- che, invero, il ricorso proposto dal sig. Scarlata Luigi, nel merito richiama solamente una parte degli atti della complessa vicenda amministrativa, e quelli integralmente superati dalla deliberazione di G.C. n. 107/2014, non impugnata, facendo riferimento, in particolare, alla ormai inefficace determina n.80 del 4 maggio 2007 adottata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. Petruzzella che disponeva in autotutela l’annullamento della concessione edilizia n.11/1998, ordinava la demolizione della sepoltura ed il ripristino dello stato dei luoghi, i cui motivi posti a base del provvedimento sono stati superati stante che il manufatto ricade interamente su area di proprietà dell’ente e la tomba Scarlata presenta caratteristiche igienico-sanitarie e statiche, tali da non consentire, allo stato attuale, l’inumazione di feretri;

- che, infatti, l'inefficacia dei provvedimenti precedenti “discende dai principi sulla successione nel tempo di atti amministrativi aventi il medesimo oggetto” (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 09-02-2007, n. 394) sussistendo un provvedimento innovativo che disciplina integralmente i rapporti tra le parti e la sorte del bene oggetto dei precedenti provvedimenti sanzionatori;
- che, quindi, il Comune di Villalba non aveva e non ha alcun obbligo di provvedere sull'istanza presentata in data 24.2.2015 dalla ditta Scarlata;
- che, inoltre, la deliberazione di G.C. n. 107 del 16.12.2014 dichiara l'esistenza di un prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'opera atteso che “il manufatto realizzato, sebbene necessitante ancora di opere di finitura, ha, in ogni caso, un valore di mercato ben superiore”;
- che non si comprende neppure quale interesse sorregga il ricorso proposto dal Sig. Scarlata atteso che la medesima delibera G.C. n. 107/2014, non impugnata, evidenzia che “con successive note l'Ufficio Tecnico comunale osservava che l'accesso ai loculi della sepoltura del Sig. Scarlata, per la caratteristica dimensionali dei loculi in atto edificati” è “garantito dallo spazio esistente tra la stessa e l'adiacente sepoltura della famiglia Vinci/Ognibene”;
- che, infatti, come si evince dal parere reso dal Prof. Avv. Agrifoglio e dalla nota n. 2594 del 12.6.2003 inviata dall'Amministrazione comunale alla Procura della Repubblica di Caltanissetta “detto spazio ... consentirebbe il passaggio dei feretri con la portantina porta feretri in dotazione alla struttura cimiteriale”;
- che, in ogni caso, come si evince dalla medesima delibera di G.C. n. 107 del 16.12.2014 “il sistema costruttivo della sepoltura del Sig. Scarlata” non garantisce “l'ottimale stato di impermeabilità ai liquidi e ai gas che la normativa vigente impone” con “seri dubbi sulla capacità che tale tipo di soletta potesse sopportare il prescritto sovraccarico di esercizio di kg/mq 250”.

CONSIDERATO IN DEFINITIVA che:

- con il ricorso proposto il sig. Scarlata Luigi non tiene conto che l'intera vicenda è ormai integralmente disciplinata e regolata dalla delibera di G.C. n. 107 del 16.12.2014, che non è mai stata impugnata né dal Sig. Scarlata né da terzi;
- che, pertanto, del tutto inconferente appare il riferimento all'art. 31 Tu in materia edilizia;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno al fine di tutelare gli interessi del Comune di Villalba, costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso, determinandosi a conferire apposito mandato ad un legale di fiducia per la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio del Comune di Villalba;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale ha individuato, quale legale di fiducia, l'Avv. Nicastro Giuseppe del foro di Palermo;

DATO ATTO che l'avv. Nicastro Giuseppe ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico per rappresentare, difendere ed assistere in giudizio il Comune di Villalba avverso il ricorso promosso dal Sig. Scarlata Luigi, a fronte di un compenso onnicomprensivo di € 1.200,00, comprensivo di IVA, C.P.A. ed altri oneri accessori;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario provvedere all'impegno della relativa spesa di € 1.200,00 a titolo di compenso, comprensivo di C.P.A., IVA ed altri oneri accessori, a valere sull'intervento 1.01.08.03 - capitolo 570.1 "Onorari e spese id causa" del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario il cui termine di approvazione è stato differito al 30 settembre 2015, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce: *"Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle somme tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento"*;

CONSIDERATO che l'assegnazione risorse è relativa ad una spesa non frazionabile, urgente e necessaria per tutelare l'interesse del Comune, seppure nell'importo superiore ad un dodicesimo dello stanziamento relativo all'intervento 1.01.08.03 del bilancio di previsione approvato per l'esercizio 2014;

RITENUTO OPPORTUNO, in conformità al Nuovo Ordinamento degli Enti Locali, provvedere all'assegnazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – P.O. I delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi di seguito specificati:

IMPORTO € 1.200,00 sull'intervento 01.01.08.03 -capitolo 570.1 "Onorari e spese di causa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 in corso di approvazione;

OBIETTIVO: Affidamento incarico ad un legale per rappresentare, difendere ed assistere il Comune di Villalba innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate,

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso ex art. 31 C.P.A. promosso dal Sig. Scarlata Luigi contro il Comune di Villalba innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo, meglio indicato in narrativa;

2) di conferire l'incarico per la difesa del Comune di Villalba nel procedimento giudiziario citato in premessa all'Avv. Nicastro Giuseppe del Foro di Palermo, conferendo allo stesso ampio potere al fine di tutelare gli interessi del Comune;

3) di autorizzare il Sindaco a firmare procura o ogni altro atto necessario e consequenziale al predetto incarico;

4) di assegnare, per il conferimento dell'incarico di cui sopra, al Responsabile della PO I^A - Area Amministrativa, la somma di € 1.200,00, quale onorario da corrispondere al legale, comprensivo di C.P.A., IVA ed altri oneri accessori, a valere sull'intervento 01.01.08.03 -capitolo 570.1 "Onorari e spese di causa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 in corso di approvazione il cui termine di deliberazione è stato differito al 30 settembre 2015, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 30 luglio 2015;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai fini di porre in essere i provvedimenti necessari.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA – PALERMO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. SCARLATA LUIGI ed è stata predisposta dall' AREA TECNICA .

Il Responsabile del procedimento
F.to SALVATORE BORDENGA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 08-09-2015

Il Responsabile dell'AREA TECNICA
F.to ING. SALVATORE BORDENGA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, 08-09-2015

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA – PALERMO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. SCARLATA LUIGI

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 08-09-2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. ALESSANDRO PLUMERI

L' Assessore Anziano
F.to Sig. TERRITO CONCETTA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba,

Il Responsabile dell'Albo On-line _____

Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, _____

Il Segretario Comunale _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, _____

Il Segretario Comunale _____